



Assemblea Territoriale d' Ambito AT02 – Ancona
*Sede legale: Strada di Passo Varano 19/A – 60131 Ancona
c/o Provincia di Ancona*
Sede operativa: Viale dell'Industria 5 – 60035 Jesi (AN)
C. F. 93135970429 - <http://www.atarifiuti.an.it>
segreteria@atarifiuti.an.it- PEC: atarifiutiancona@pec.it

REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEL SERVIZIO RIFIUTI
SENIGALLIA
NELL'ATO 2 ANCONA
NOVEMBRE 2021



Comune di
Senigallia

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	- 1 -
<i>Articolo 1. Oggetto e campo di applicazione</i>	<i>- 1 -</i>
<i>Articolo 2. Principi generali.....</i>	<i>- 1 -</i>
<i>Articolo 3. Definizioni</i>	<i>- 3 -</i>
TITOLO II -PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI - 5	-
<i>Articolo 4. Principi generali.....</i>	<i>- 5 -</i>
<i>Articolo 5. Azioni per la riduzione della produzione di rifiuti in eventi pubblici</i>	<i>- 6 -</i>
<i>Articolo 6. Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti derivanti dai servizi di ristorazione scolastica</i>	<i>- 6 -</i>
<i>Articolo 7. Centri del Riuso.....</i>	<i>- 7 -</i>
<i>Articolo 8. Prevenzione dello spreco alimentare</i>	<i>- 7 -</i>
TITOLO III - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI.....	- 9 -
<i>Articolo 9. Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta.....</i>	<i>- 9 -</i>
<i>Articolo 10. Criteri organizzativi per i servizi di raccolta</i>	<i>- 9 -</i>
<i>Articolo 11. Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori.....</i>	<i>- 9 -</i>
<i>Articolo 12. Operazioni di raccolta.....</i>	<i>- 11 -</i>
<i>Articolo 13. Modalità organizzative del servizio della raccolta porta a porta</i>	<i>- 11 -</i>
<i>Articolo 14. Modalità organizzative dei servizi di raccolta stradali, anche di prossimità.....</i>	<i>- 14 -</i>
<i>Articolo 15. Modalità organizzative del servizio di raccolta a mezzo Ecomobile.....</i>	<i>- 17 -</i>
<i>Articolo 16. Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale</i>	<i>- 18 -</i>
<i>Articolo 17. Compostaggio di comunità</i>	<i>- 18 -</i>
<i>Articolo 18. Compostaggio locale</i>	<i>- 19 -</i>
<i>Articolo 19. Contenitori portarifiuti</i>	<i>- 19 -</i>

<i>Articolo 20. Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso il Centro di Raccolta.....</i>	<i>- 20 -</i>
<i>Articolo 21. Attività non continuative.....</i>	<i>- 23 -</i>
<i>Articolo 22. Trasporto</i>	<i>- 23 -</i>
<i>Articolo 23. Pesata dei rifiuti urbani</i>	<i>- 24 -</i>
<i>Articolo 24. Destinazione dei rifiuti urbani.....</i>	<i>- 24 -</i>
<i>Articolo 25. Attività del Volontariato</i>	<i>- 25 -</i>
<i>Articolo 26. Raccolte sperimentali.....</i>	<i>- 26 -</i>

TITOLO IV - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO.....- 28 -

<i>Articolo 27. Servizio di spazzamento</i>	<i>- 28 -</i>
<i>Articolo 28. Divieto di abbandono dei rifiuti.....</i>	<i>- 29 -</i>
<i>Articolo 29. Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo. -</i>	<i>29 -</i>
<i>Articolo 30. Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo.....</i>	<i>- 30 -</i>
<i>Articolo 31. Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.....</i>	<i>- 30 -</i>
<i>Articolo 32. Volantinaggio</i>	<i>- 31 -</i>
<i>Articolo 33. Rifiuti e pulizia dei mercati.....</i>	<i>- 31 -</i>
<i>Articolo 34. Manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti</i>	<i>- 31 -</i>
<i>Articolo 35. Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali.....</i>	<i>- 32 -</i>
<i>Articolo 36. Aree di sosta per nomadi.....</i>	<i>- 32 -</i>
<i>Articolo 37. Pulizia dei terreni non edificati</i>	<i>- 33 -</i>

TITOLO V – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI....- 34 -

<i>Articolo 38. Rifiuti urbani non domestici derivanti da attività sanitarie</i>	<i>- 34 -</i>
<i>Articolo 39. Rifiuti cimiteriali</i>	<i>- 35 -</i>
<i>Articolo 40. Gestione dei rifiuti speciali</i>	<i>- 36 -</i>
<i>Articolo 41. Rifiuti speciali da costruzione e demolizione</i>	<i>- 36 -</i>
<i>Articolo 42. Siringhe</i>	<i>- 36 -</i>
<i>Articolo 43. Veicoli a motore, rimorchi e simili</i>	<i>- 36 -</i>

TITOLO VI – DIRITTI DELL’UTENZA ALL’INFORMAZIONE.....- 38 -

<i>Articolo 44. Finalità dell'informazione all'utenza</i>	<i>- 38 -</i>
<i>Articolo 45. Informazioni e comunicazione all'utenza.....</i>	<i>- 38 -</i>
TITOLO VII – ACCERTAMENTI E SANZIONI	- 39 -
<i>Articolo 46. Vigilanza, controlli e ispettori ambientali</i>	<i>- 39 -</i>
<i>Articolo 47. Videosorveglianza</i>	<i>- 39 -</i>
<i>Articolo 48. Regime sanzionatorio.....</i>	<i>- 39 -</i>
<i>Articolo 49. Sanzioni</i>	<i>- 40 -</i>
<i>Articolo 50. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni.....</i>	<i>- 45 -</i>
<i>Articolo 51. Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni</i>	<i>- 45 -</i>
<i>Articolo 52. Danni e risarcimenti</i>	<i>- 45 -</i>
<i>Articolo 53. Modifiche degli allegati al regolamento.....</i>	<i>- 45 -</i>
<i>Articolo 54. Entrata in vigore</i>	<i>- 46 -</i>
ALLEGATO A – MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI DI RACCOLTA.....	- 47 -
ALLEGATO B – GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	- 48 -
<i>B.1 Principi e finalità.....</i>	<i>- 48 -</i>
<i>B.2 Definizioni</i>	<i>- 48 -</i>
<i>B.3 Requisiti e obblighi per la conduzione dell'autocompostaggio</i>	<i>- 48 -</i>
<i>B.4 Scelta del luogo e della metodologia di autocompostaggio.....</i>	<i>- 49 -</i>
<i>B.5 Modalità di trattamento degli scarti compostabili.....</i>	<i>- 51 -</i>
<i>B.6 Iter procedurale</i>	<i>- 52 -</i>
<i>B.7 Albo compostatori.....</i>	<i>- 53 -</i>
<i>B.8 Riduzione tariffaria</i>	<i>- 54 -</i>
<i>B.9 Formazione e informazione</i>	<i>- 54 -</i>
<i>B.10 Attività di consulenza, monitoraggio e controllo</i>	<i>- 54 -</i>
<i>B.11 Cessazione del compostaggio</i>	<i>- 56 -</i>
<i>B.12 Compostaggio nelle zone non servite dalla raccolta porta a porta e/o stradale dei rifiuti organici.....</i>	<i>- 56 -</i>

<i>B.13 Compostaggio non domestico</i>	- 56 -
<i>B.14 Compostaggio in comunione</i>	- 57 -
<i>B.15 Attività relative agli adempimenti in materia di compostaggio che il Comune può effettuare tramite ATA</i>	- 57 -
<i>B.16 Documentazione</i>	- 57 -
<i>Allegati</i>	- 58 -
<i>Allegato B.A: “Richiesta di adesione all’autocompostaggio per utenze domestiche, relativa riduzione tariffaria e/o eventuale assegnazione compostiera”</i>	- 58 -
<i>Allegato B.B: “Richiesta di adesione all’autocompostaggio und e relativa riduzione tariffaria”</i> ...	58 -
<i>Allegato B.C: “Check list per visita ispettiva”</i>	- 58 -
<i>Allegato B.D: “Autodichiarazione rinuncia pratica autocompostaggio per utenze domestiche e non domestiche</i>	- 58 -
<i>Allegato B.E: “Richiesta di svolgimento delle attività relative agli adempimenti in materia di compostaggio”</i>	- 58 -
ALLEGATO C – GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO	- 59 -
<i>C.1 Principi e finalità</i>	- 59 -
<i>C.2 Locali e dotazioni</i>	- 59 -
<i>C.3 Titolarità del Centro del Riuso</i>	- 59 -
<i>C.4 Soggetti che possono accedere al servizio Centro del Riuso</i>	- 59 -
<i>C.5 Orari di accesso al servizio</i>	- 60 -
<i>C.6 Modalità di iscrizione al servizio</i>	- 60 -
<i>C.7 Beni conferibili presso il Centro del Riuso</i>	- 60 -
<i>C.8 Modalità di conferimento dei beni</i>	- 61 -
<i>C.9 Modalità di prelievo dei beni</i>	- 62 -
<i>C.10 Donazione o smaltimento dei beni non prelevati dall’utenza</i>	- 63 -
<i>C.11 Sospensione o ritiro della tessera di iscrizione</i>	- 63 -
<i>Allegati</i>	- 63 -
<i>Allegato C.A: “Scheda iscrizione servizio Centro del Riuso”</i>	- 63 -
<i>Allegato C.B: “Centro del Riuso: registro beni in entrata”</i>	- 63 -

Allegato C.C: “Centro del Riuso: registro beni in uscita” - 63 -

ALLEGATO D – GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA- 64 -

=====

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1. Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., basandosi sul Piano d'Ambito di Gestione Rifiuti dell'ATO 2 Ancona approvato dalla Assemblea dell'ATA con Delibera n. 5 dello 08/07/2021, sul Regolamento tipo d'Ambito approvato dalla Assemblea dell'ATA con delibera n. ... del .../.../... nonché tenendo conto del contratto di gestione vigente, al fine di stabilire:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) alcune forme di prevenzione della produzione dei rifiuti;
- h) le modalità di gestione dei Centri di Raccolta;
- i) i diritti dell'utenza all'informazione, promuovendo la partecipazione dei cittadini nella corretta gestione dei rifiuti e per la pulizia della città;
- j) le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.

2. Le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano al ciclo integrato dei rifiuti urbani (servizi di igiene ambientale) e sono valide sull'intero territorio comunale.

3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della TaRi per la gestione dei rifiuti urbani o delle altre modalità di riscossione dei costi relativi al servizio erogato.

Articolo 2. Principi generali

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse e ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e

garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.

2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. L'utente è tenuto sia all'osservanza delle norme vigenti e delle presenti disposizioni regolamentari, sia alla contribuzione finanziaria mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione stabilito, nonché a ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte e differenziare quelli che residuano dalle pratiche di riduzione.

4. La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni rischio di inquinamento dell'ambiente, con particolare riferimento alle matrici ambientali acqua, aria, suolo e sottosuolo, flora e fauna, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche);
- salvaguardare la fauna e la flora, e impedire qualsiasi altro tipo di danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti e ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali, che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti.

5. L'organizzazione del servizio di gestione deve tendere alla riduzione della quantità di rifiuti destinata allo smaltimento finale, incentivando le forme di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero di materia e di riduzione della produzione di rifiuti.

6. L'ATA, il Comune e il Gestore del servizio promuovono ed incentivano le azioni di prevenzione e cooperazione, attraverso la stipula di accordi e forme di agevolazione e premialità, per la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso dei materiali, lo sviluppo della pratica degli acquisti ambientalmente compatibili e l'incentivazione dei sistemi di gestione ambientale certificati.

Articolo 3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le disposizioni elencate nell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e);

3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

4. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

=====

TITOLO II - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 4. Principi generali

1. La gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 179, c. 1 del D.Lgs. 152/2006, avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

2. ATA ed il Comune di Senigallia perseguono, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, l'incremento del recupero e riciclo dei materiali, il miglioramento dei servizi e del decoro della città, l'incentivazione dei sistemi di gestione ambientale certificati, attraverso:

- a) l'informazione ai cittadini per promuovere la cultura ambientale, anche attraverso accordi con le Associazioni dei cittadini, le Associazioni ambientaliste, di volontariato e i rappresentanti di categoria, realizzando progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti, adottando eventuali forme di agevolazione e premialità;
- b) la prevenzione della produzione ed una corretta gestione dei rifiuti negli eventi pubblici;
- c) l'organizzazione dei Centri del Riuso;
- d) la promozione della lotta agli sprechi alimentari;
- e) gli acquisti ambientalmente preferibili sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori. ATA e il Comune promuovono iniziative e progetti pilota volti ad incrementare gli obiettivi del GPP con particolare riferimento alle politiche finalizzate al "plastic free".

3. I cittadini adottano comportamenti sostenibili, orientati alla minimizzazione della propria produzione dei rifiuti urbani, operando anche scelte di prodotti sfusi, o imballati con possibilità di ricariche, che consentano di ridurre gli acquisti degli imballaggi primari.

4. I cittadini scelgono il consumo dell'acqua proveniente dal sistema cittadino della distribuzione dell'acqua pubblica, in sostituzione all'acquisto di acqua confezionata. In alternativa, ove questo non è possibile, prediligono l'acquisto di acqua con sistemi di vuoto a rendere.

Articolo 5. Azioni per la riduzione della produzione di rifiuti in eventi pubblici

1. Le presenti disposizioni si applicano agli eventi pubblici, intesi quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, culturale, sportivo ed ogni altra manifestazione che si svolgano in spazi pubblici, per i quali si concretizzi una produzione di rifiuti urbani.

2. Nell'ambito dell'organizzazione degli eventi di cui al comma 1, il soggetto organizzatore deve:

- a) organizzare l'evento minimizzando i rifiuti urbani da esso derivabili, come ulteriormente specificato nel seguito del presente articolo;
- b) organizzare un'efficace ed efficiente raccolta differenziata, come specificato all'art. 28 del presente Regolamento;
- c) informare i partecipanti all'evento sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'evento e sulle modalità attivate per ridurre la produzione, riportandole anche sul materiale informativo e promozionale della manifestazione.

3. La riduzione della produzione dei rifiuti deve essere perseguita attraverso:

- a) utilizzo di stoviglierie e posaterie per la somministrazione di cibi e bevande, qualora prevista, in materiali durevoli, riutilizzabili e igienizzabili; nel caso di impossibilità a poter effettuare l'igienizzazione della stoviglieria e della posateria, la distribuzione di cibi e bevande deve avvenire utilizzando utensili in materiali compostabili;
- b) installazione di postazioni per la distribuzione di acqua pubblica e bevande alla spina utilizzando bicchieri a rendere o in materiali compostabili;
- c) utilizzo del vuoto a rendere per la distribuzione delle bevande, con inserimento della cauzione sul prezzo della bigliettazione, ove prevista;
- d) minimizzazione degli imballaggi primari e secondari, preferendo l'acquisto di confezioni di grandi dimensioni, di un solo materiale;
- e) organizzazione della redistribuzione delle eccedenze alimentari, in conformità alle leggi vigenti in materia, e/o fornitura di family bag (definite quali contenitori da asporto per il cibo eventualmente non consumato a seguito dell'effettuazione di pasti al di fuori dell'ambito domestico, fornito dal ristoratore al cliente); la clientela deve essere debitamente informata sulla possibilità e importanza di utilizzo delle stesse.

4. È fatto divieto di utilizzo di stoviglierie, posaterie e di qualsiasi altro contenitore o utensile in plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande nel corso dell'evento.

Articolo 6. Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti derivanti dai servizi di ristorazione scolastica

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del Comune, il servizio di

ristorazione scolastica utilizza piatti di ceramica, fondi e piani, bicchieri di vetro infrangibile, posate di acciaio.

2. Il lavaggio e l'igienizzazione delle stoviglie (pentole, piatti, bicchieri, posate inox) e di ogni altro strumento utilizzato nella preparazione del confezionamento, nella distribuzione, nel consumo, nel trasporto e nella somministrazione dei pasti, deve essere effettuato attraverso l'utilizzo di lavastoviglie.

3. Qualora non vi fosse spazio sufficiente per l'installazione di adeguata lavastoviglie, oppure non fosse possibile garantire un'efficace organizzazione delle operazioni di igienizzazione e/o stoccaggio di piatti, bicchieri e posate, per le caratteristiche logistiche del centro refezionale, si potrà procedere, dopo comprovata dimostrazione di tali evenienze e previa autorizzazione del Comune, con l'impiego di piatti monouso e bicchieri monouso in materiali conferibili nella raccolta della carta o nella raccolta della frazione organica (materiali compostabili).

4. L'acqua per l'allestimento dei tavoli dei refettori deve essere approvvigionata utilizzando quella proveniente dal sistema cittadino della distribuzione dell'acqua pubblica e deve essere somministrata tramite brocche riutilizzabili, resistenti all'usura e ai graffi, lavabili in lavastoviglie.

5. Le tovaglie e i tovaglioli utilizzati nell'allestimento dei tavoli dei refettori devono essere in carta, privi di materiali plastici, per poter essere conferiti nei contenitori dedicati alla raccolta della frazione umida, ad eccezione delle tovaglie e dei bavaglino per i nidi che devono essere in cotone.

Articolo 7. Centri del Riuso

1. Le presenti disposizioni, così come le ulteriori di maggior dettaglio esposte nell'Allegato C al presente Regolamento, si applicano ai Centri del Riuso, definiti quali spazi presidiati allestiti per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione di beni usati che conservano ancora le caratteristiche per le quali sono stati originariamente prodotti e dunque suscettibili di riutilizzo, ma che non sono più di interesse per il proprietario, ai fini della messa a disposizione per altri utenti interessati.

2. ATA e il Comune, di concerto con il Gestore del servizio, individuano appositi spazi destinati ai Centri del Riuso, anche presso i Centri di Raccolta, purché lo spazio per i beni da riciclare sia distinto, definito ed individuato, anche visivamente, per evitare qualsiasi confusione e commistione con i rifiuti. Tale individuazione deve essere ben evidente sia sul posto, che negli atti autorizzativi del Centro di Raccolta e nelle relative planimetrie.

3. Gli utenti portano i beni che possono ancora essere utilizzati; essi sono esposti sia fisicamente sia a mezzo di applicazioni telematiche.

Articolo 8. Prevenzione dello spreco alimentare

1. ATA e il Comune danno applicazione alla legge 19 agosto 2016, n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà

sociale e per la limitazione degli sprechi” (c.d. Legge Gadda), disciplinando le agevolazioni previste all’art. 17 della citata legge con specifici atti attuativi.

2. La limitazione dello spreco alimentare è attuata anche attraverso altre iniziative, con Accordi di programma e Protocolli d’intesa con i Consorzi di filiera afferenti al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e ulteriori soggetti.

3. I cittadini limitano lo spreco alimentare domestico, operando scelte sostenibili in fase di acquisto e di gestione degli approvvigionamenti alimentari.

4. I cittadini possono richiedere la family bag, per l’asporto del cibo eventualmente non consumato a seguito dell’effettuazione di pasti al di fuori dell’ambito domestico.

=====

TITOLO III - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI

Articolo 9. Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale inclusa la periferia insediata, i centri frazionali e i nuclei abitativi sparsi.
2. Si intendono serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 500 m misurabili sulla viabilità ordinaria dai punti di conferimento, sia stradali (inclusi punti di conferimento dei servizi di prossimità) che porta a porta.
3. Per viabilità ordinaria si intendono le vie pubbliche e quelle private ad uso pubblico, vicinali, interpoderali e simili ad uso pubblico, ossia sulle quali sia ammesso il libero transito.

Articolo 10. Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti con il soggetto affidatario attraverso contratto di gestione.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani è privilegiata la raccolta differenziata con forme che favoriscano la riduzione del quantitativo di materiali da avviare allo smaltimento attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime.
3. La raccolta in tutte le sue fasi deve assicurare un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose e di quelle residue assicurando il rispetto dell'ambiente e della salute.
4. La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata in modo differenziato per tipologia di rifiuto con appositi contenitori, salvo casi particolari dove vengono adottate soluzioni diverse.
5. Le tipologie dei rifiuti dei quali si effettua la raccolta differenziata e le modalità di gestione e conferimento sono specificate nell'Allegato A al presente regolamento.
6. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero, la tipologia e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito.
7. Gli utenti hanno l'obbligo di conferire solo nei contenitori ad essi assegnati.
8. Possono essere collocati su richiesta degli interessati contenitori per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti in area privata, con specifici accordi tra il Gestore del servizio e il richiedente.

Articolo 11. Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore che è tenuto a conservarli e conferirli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate.

2. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune per il quale il produttore stesso risulta essere utenza iscritta al ruolo; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti provenienti da altri territori comunali. Sono esclusi dal presente divieto:

- i conferimenti palesemente legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo;
- i conferimenti presso i Centri di Raccolta di utilizzo sovracomunale sancito da accordi specifici;
- i conferimenti di RAEE domestici da parte di distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica presso i Centri di Raccolta comunali; tali conferimenti, sino a piena strutturazione del servizio, verranno organizzati in base alle possibilità ricettive dei Centri secondo le indicazioni che saranno comunicate dal Gestore.

3. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati, è fatto divieto negli edifici di nuova costruzione di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani.

4. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare e nelle quali è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti e degli scarti verdi.

5. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori per singola tipologia i quali non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per cui sono stati predisposti ed in particolare è vietato depositare in essi:

- i rifiuti speciali;
- i rifiuti elettronici (RAEE), che devono essere conferiti ai circuiti di raccolta dedicati (consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, con obbligo da parte del rivenditore di ritiro senza alcun onere da parte del cliente ai sensi dell'art. 227 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., conferimenti al Centro di Raccolta o al servizio di raccolta su chiamata);
- sostanze allo stato liquido o in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto;
- macerie provenienti da lavori edili, che devono essere conferite, comunque nei limiti di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, presso i Centri di Raccolta.

6. I rifiuti urbani devono essere depositati solo all'interno dei contenitori destinati alla raccolta e, se necessario, entro idonei sacchi chiusi i quali devono essere trasparenti o semitrasparenti per agevolare controlli sulla qualità del rifiuto conferito, fatta eccezione per i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.

7. Laddove non sia prevista la raccolta differenziata, il conferimento avviene secondo le modalità specificamente comunicate dal Gestore del servizio.

8. I rifiuti devono essere ridotti di volume prima di essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta.

9. Qualora i contenitori siano colmi non è consentito collocare i rifiuti impedendo la corretta chiusura del contenitore, né depositarli all'esterno degli stessi.

10. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, o in altri luoghi indicati dal Gestore del servizio stesso. I sacchi devono essere trasparenti o semitrasparenti per poter permettere un più immediato controllo da parte dell'operatore della raccolta e poter disincentivare conferimenti scorretti da parte delle utenze.

11. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti con le modalità previste dall'Allegato A al presente regolamento.

12. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura fatta salva l'eccezione prevista dal comma 3 dell'art. 107 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 12. Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti da ATA, di concerto con il Comune, in accordo con il Gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 10 e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto con il Gestore.

2. Il Gestore provvede ad assicurare l'espletamento del servizio anche in particolari condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento che comporti la variazione del normale svolgimento del servizio di raccolta, provvedendo di norma all'effettuazione delle raccolte il primo giorno successivo non festivo.

3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.

4. È fatto obbligo di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico che in aree private.

Articolo 13. Modalità organizzative del servizio della raccolta porta a porta

1. La raccolta porta a porta avviene tramite conferimento di specifiche frazioni da parte di ciascuna utenza agli addetti alla raccolta in date ed orari prestabiliti.

2. Date ed orari della raccolta e le loro variazioni devono essere resi noti tempestivamente all'utenza attraverso i mezzi di comunicazione più idonei.

3. Il Gestore provvede alla diffusione delle informazioni sulle corrette modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti.

4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono forniti all'utenza dal Gestore del servizio in comodato d'uso gratuito e rimangono di proprietà del Gestore stesso. È vietato utilizzare contenitori per il conferimento dei rifiuti diversi da quelli forniti dal Gestore o comunque dallo stesso non autorizzati.
5. I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diverse forme e colori e, se del caso, scritte apposite.
6. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
7. I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in solido al Gestore del servizio della loro alienazione o danneggiamento. I contenitori non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte.
8. Nel caso di furto il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 360; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
9. Il lavaggio dei contenitori per la raccolta porta a porta è da intendersi a carico degli utenti, ad esclusione di contenitori assegnati alle utenze pubbliche e a quelle sensibili (quali scuole, case di riposo, ospedali e simili) che necessitano di particolari interventi e fatta eccezione per accordi o eventuali richieste specifiche del Comune al Gestore. Laddove il lavaggio dei contenitori sia di competenza del Gestore, lo stesso assicura il corretto smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti, dei reflui derivanti da tali operazioni di lavaggio.
10. Laddove la raccolta sia effettuata con sistemi di riconoscimento del conferente (quali ad esempio sistemi R-fid, cioè tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su sacchi, contenitori o altro strumento di raccolta), l'utente utilizza e custodisce tali dispositivi responsabilmente secondo le disposizioni del Gestore del servizio e/o di ATA e del Comune.
11. Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori diversi da quelli assegnati all'utenza.
12. Ai fini del presente regolamento **si intende per condominio ogni edificio che comprende più di sette utenze.**
13. Il detentore o l'amministratore o i condomini in solido fra loro hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio.

14. E' obbligo dell'utenza non condominiale o dei condomini, in solido fra loro, provvedere all'esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata esclusivamente nei luoghi, nei giorni e negli orari previsti, di norma al limite del confine di proprietà dell'utente, in adiacenza alla pubblica via. Con il termine "adiacenza" si intende la posizione più prossima possibile al confine di proprietà, al netto di impedimenti strutturali (colonne di cancello o di recinzioni, casottini alloggio contatori, tronco di albero, ecc.), ritenendo in generale che tali impedimenti non spostino il posizionamento del primo dei contenitori di oltre 5 metri dal limite di proprietà; in questo caso l'operatore entra in area privata, preleva il contenitore, lo svuota e lo ricolloca al proprio posto. E' obbligo dell'utenza riporre i contenitori all'interno dei cortili o delle proprie pertinenze entro gli orari prestabiliti dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

15. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi.

16. Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti. Allo stesso modo, nel caso di conferimento a sacchi, questi devono essere chiusi. Salvo diversa indicazione del Gestore, il rifiuto non va mai depositato sfuso sul suolo, ma all'interno dei contenitori o sacchi previsti.

17. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti, nei contenitori per la raccolta, rifiuti pressati meccanicamente o con modalità tali da impedire il completo svuotamento dei contenitori o che superino in peso il 75% della portata massima dei contenitori. In tali casi non sarà garantito il regolare o completo svuotamento dei contenitori.

18. L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi.

19. E' consentito al Gestore concordare diverse modalità di esposizione dei contenitori direttamente con i condomini.

20. Nel caso in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, soltanto dopo avvenuta valutazione, congiunta, da parte di ATA, del Comune di Senigallia e del Gestore e previa autorizzazione scritta da parte degli Uffici competenti.

Tali contenitori dovranno essere riposti entro strutture schermanti, le quali strutture dovranno essere preventivamente valutate ed autorizzate da parte degli Uffici Competenti.

21. Per eventuali situazioni come strade bianche, strade senza uscita, ecc., previa valutazione del Gestore di concerto con il Comune e ATA, la raccolta può essere effettuata tramite consegna alle utenze del kit completo previsto per gli utenti singoli e collocazione di ceste chiuse in prossimità della via pubblica o del punto raggiunto dai mezzi adibiti alla raccolta, essendo la raccolta eseguita

secondo il calendario del porta a porta considerando la cesta come il punto concordato di esposizione (in posizione tale da sfavorirne la visibilità dalla via principale per contrastare il fenomeno di abbandono indiscriminato di rifiuti).

22. I contenitori, al momento della cessazione della conduzione od occupazione dei locali, saranno, in conformità alle disposizioni stabilite dal Gestore del servizio, che terranno conto delle dimensioni dei contenitori stessi: ritirati a cura del Gestore del servizio presso l'utenza, oppure riconsegnati dall'utente al Gestore del servizio.

23. Il Gestore, per specifiche esigenze di servizio, può accedere con i propri mezzi per la raccolta dei rifiuti su strade ed aree private purché autorizzati dai proprietari, ferme restando le modalità di esposizione di cui ai commi precedenti.

24. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

25. Il Gestore, laddove verifica che i rifiuti non sono stati introdotti correttamente nei contenitori riservati a ciascuna tipologia di rifiuto, ha facoltà di non procedere al loro svuotamento, segnalandolo agli ispettori ambientali o ad altra autorità per l'eventuale applicazione della relativa sanzione.

26. La raccolta porta a porta di alcune tipologie di rifiuti per i quali non è previsto un servizio periodico è organizzata a chiamata secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

27. I rifiuti ingombranti e RAEE conferiti al servizio di ritiro su chiamata, laddove attivo, devono essere collocati nel luogo di ritiro secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio, rispondenti a quanto specificato al comma 14 del presente articolo per le raccolte porta a porta in genere, e secondo gli orari e nei giorni all'uopo prescritti. Il servizio prevede il ritiro di un numero massimo di oggetti a singola chiamata pari a 5 colli in caso di RAEE e 3 colli in caso di ingombranti, per un volume complessivo non eccedente i 2 mc. L'utente è tenuto a disporre i rifiuti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, in modo tale da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli; in particolare, è vietato collocare rifiuti ingombranti e RAEE in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermata del trasporto pubblico.

Articolo 14. Modalità organizzative dei servizi di raccolta stradali, anche di prossimità

1. Il servizio di raccolta stradale è attuato mediante appositi contenitori nei quali l'utenza provvede a conferire le diverse frazioni di rifiuti. Rientrano nell'ambito del concetto di raccolta stradale, così come richiamata nel presente Regolamento, anche:

- la raccolta di prossimità, intesa come un servizio di raccolta stradale nel quale la capillarizzazione dei contenitori installati sul territorio per una data frazione differenziata si colloca su standard

comparabili a quelli dei contenitori dedicati alla raccolta del rifiuto indifferenziato residuo; tale modalità di effettuazione del servizio comporta in genere l'impiego di contenitori stradali di minor volumetria rispetto a quelli generalmente impiegati in un servizio tradizionale di raccolta stradale.

- la raccolta con isole/cassette informatizzate, che si contraddistingue per i sistemi di apertura/chiusura di cui sono dotati i contenitori, con sistema di rilevazione dei conferimenti e sistema di video controllo.
- 2. I contenitori su strada o sul suolo pubblico in genere devono essere conformi per tipologia e posizionamento a quanto disposto dal Codice della strada, devono essere rispettosi del decoro urbano e devono riportare le istruzioni da seguire per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati.
- 3. I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diverse forme e colori e, se del caso, scritte apposite.
- 4. Il numero dei contenitori installati deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
- 5. I contenitori sono soggetti a svuotamento periodico e a periodico lavaggio e/o sanificazione nei casi ritenuti necessari, essendo tale attività posta in capo al Gestore per quanto specificato nel contratto di affidamento dei servizi; il Gestore stesso assicura nel caso il corretto smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti, dei reflui derivanti da tali operazioni di lavaggio.
- 6. Lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in essi contenuti avviene utilizzando specifiche attrezzature meccaniche.
- 7. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
- 8. I contenitori devono essere posizionati in modo da essere facilmente accessibili dall'utenza nonché dai mezzi destinati al loro svuotamento.
- 9. Il posizionamento dei contenitori per la raccolta stradale deve essere in ogni caso effettuato tenendo conto delle prescrizioni del Codice della strada, nonché delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto del decoro urbano.
- 10. L'area interessata dai contenitori deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo o costituita da piazzole ricavate nei marciapiedi; a cura del Gestore devono essere installate, quando necessario, le protezioni di ancoraggio, di fermo e di segnalazione dei contenitori.
- 11. Al fine di consentire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori da parte del Gestore del servizio, ai sensi dell'art. 158 del Codice della strada è vietato parcheggiare veicoli a

fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio.

12. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e ad ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

13. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.

14. Qualora il rifiuto debba essere conferito in un contenitore stradale e tale contenitore sia pieno, l'utente è tenuto a cercarne un altro, nelle immediate vicinanze, che offra maggiore disponibilità. Qualora i contenitori risultassero costantemente pieni, o inservibili, l'utente può rivolgere una specifica richiesta di incremento dei contenitori stradali al Gestore del servizio il quale è tenuto, previa verifica, ad adeguare il numero o il volume secondo quanto stabilito nel Contratto di Servizio sottoscritto con ATA.

15. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dal Gestore del servizio.

16. Laddove la raccolta sia effettuata con sistemi di riconoscimento del conferente (quali ad esempio tessere per l'apertura dei contenitori, cioè tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su sacchi, contenitori o altro strumento di raccolta), l'utente utilizza e custodisce tali dispositivi responsabilmente secondo le disposizioni del Gestore del servizio e/o di ATA e del Comune.

17. Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori diversi da quelli assegnati all'utenza.

18. Modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori possono essere richieste dalle amministrazioni o dai conduttori degli stabili interessati con motivata domanda al Gestore del servizio, che provvede all'accoglimento o al diniego motivato della stessa, secondo le modalità previste dalla Carta del servizio e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

19. Il servizio di raccolta stradale comprende anche la raccolta, ad ogni passaggio, di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori.

20. Tutti i soggetti che eseguono lavori che interferiscono con le aree su cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani sono tenuti ad informare il Gestore del servizio con un congruo

anticipo se i lavori comportano lo spostamento di contenitori o ne limitano l'accessibilità e sono tenuti, a proprio carico, all'eventuale ripristino delle piazzole e della segnaletica.

21. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove urbanizzazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria devono essere previsti e realizzati gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani.

Articolo 15. Modalità organizzative del servizio di raccolta a mezzo Ecomobile

1. Il servizio di raccolta a mezzo Ecomobile, laddove attivato, consiste in un mezzo presidiato che si posiziona in aree individuate per alcune ore con cadenze precise e permette il conferimento di rifiuti riciclabili, ingombranti o pericolosi che non possono essere conferiti con il servizio di raccolta ordinario.

2. Presso l'Ecomobile, con l'aiuto di uno o più operatori, l'utente può conferire correttamente diverse tipologie di rifiuto senza dover raggiungere il Centro di Raccolta Comunale.

3. I rifiuti oggetto di raccolta tramite Ecomobile sono indicativamente i seguenti:

- Ferro e metalli
- RAEE di piccole e grandi dimensioni
- Lampadine
- Batterie auto
- Pile e batterie diverse da quelle di cui al punto precedente
- Farmaci scaduti
- Sfalci e ramaglie
- Oli minerali e vegetali esausti
- Rifiuti inerti
- Carta e cartone
- Polistirolo da imballaggio
- Contenitori vuoti di prodotti tossici e/o nocivi
- Lattine
- Vetro
- Cartucce per stampanti e toner
- Vernici, inchiostri, adesivi e resine
- Altro

4. Il Gestore assicura l'informazione agli utenti in merito alle modalità organizzative di dettaglio del servizio, così come concordate con ATA e Comune (calendario di servizio, postazioni di stazionamento, rifiuti conferibili e limiti quantitativi al conferimento).

5. L'operatore addetto al servizio può provvedere, ove ritenuto opportuno, all'identificazione del conferente.

Articolo 16. Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale

1. ATA, il Comune di Senigallia ed il Gestore favoriscono il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico della frazione umida e del verde, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate e ulteriormente dettagliate nell'Allegato B al presente Regolamento.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.

3. La pratica del compostaggio domestico deve essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise.

4. Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composter e concimaie) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare, tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.

5. Non sono considerate pratiche di compostaggio domestico le metodologie che prevedono lo spargimento diretto nel terreno del rifiuto organico o l'utilizzo del rifiuto organico come alimento per animali.

6. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare problemi di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

7. Nel caso in cui l'utente rifiuti il contenitore dell'organico per la raccolta porta a porta scegliendo di praticare il compostaggio domestico o nel caso siano previsti benefici tariffari legati a tale pratica, la richiesta della riduzione tariffaria dovrà prevedere il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato.

Articolo 17. Compostaggio di comunità

1. Il "compostaggio di comunità" è il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, come disciplinato dal D.M. del 29 dicembre 2016, n. 266;

2. Il soggetto produttore del rifiuto organico coincide con il conferitore all'attrezzatura per il compostaggio e con l'utilizzatore del compost prodotto.

3. Le attività di compostaggio di comunità, anche ai fini della possibile riduzione tariffaria, devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dal sopra citato Decreto Ministeriale.

Articolo 18. Compostaggio locale

1. Il “compostaggio locale” è l’attività di compostaggio di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine e mense, mercati, giardini o parchi, con capacità di trattamento non eccedente 80 t/a e destinata esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei Comuni confinanti che stipulano una Convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, come disciplinato dall’art. 214, c. 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2. Nel compostaggio locale, il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l’utilizzatore del compost.

3. Le attività di compostaggio locale, anche ai fini della possibile riduzione tariffaria, devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dall’art. 214, c. 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 19. Contenitori portarifiuti

1. I contenitori portarifiuti (cestini) per il mantenimento della pulizia delle aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico sono installati dal Comune o dal Gestore del servizio, secondo quanto definito nell’ambito del contratto di affidamento del servizio; il Gestore provvede al loro periodico svuotamento e pulizia.

2. La tipologia dei contenitori portarifiuti deve essere approvata da ATA di concerto con l’Amministrazione Comunale; su di essi è vietata l’affissione o l’esecuzione di scritte non autorizzate.

3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite; è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

4. I contenitori devono avere caratteristiche tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e di sicurezza, garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e da animali, presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità e essere dotati, salvo casi eccezionali, di posacenere.

5. Al fine di migliorare il decoro e la pulizia, ATA e il Comune, in accordo con il Gestore, potranno prevedere tipologie di contenitori, anche a carattere sperimentale, per l’intercettazione in forma differenziata dei rifiuti.

6. È vietato:

- utilizzare i contenitori per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche;
- danneggiare, ribaltare o rimuovere i contenitori;
- eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura;
- abbandonare rifiuti di ogni genere sopra, sotto o attorno ai contenitori.

Articolo 20. Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso il Centro di Raccolta

1. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata anche attraverso il Centro di Raccolta Comunale (nel seguito Centro di Raccolta).
2. Le finalità principali cui assolve il Centro di Raccolta sono stabilite dal D.M. n. 31623 dell'8 aprile 2008 e s.m.i..
3. Il Centro di Raccolta è costituito da un'area appositamente progettata, realizzata e gestita per la raccolta di un'ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani al fine di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali riciclabili o recuperabili nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento e smaltimento.
4. Possono essere conferite al Centro di Raccolta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di rifiuti:
 - rifiuti urbani domestici ingombranti;
 - rifiuti urbani di sfalci e potature;
 - rifiuti per i quali è già stata attivata la raccolta differenziata, quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato di esclusiva provenienza domestica, pile, batterie esauste, ecc.;
 - eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengono attivate altre raccolte differenziate.
5. Le aree di localizzazione del Centro di Raccolta devono essere recintate, presidiate e custodite.
6. Il Centro di Raccolta adotta orari di apertura sufficientemente ampi e adeguatamente comunicati all'utenza.
7. I rifiuti appartenenti alle tipologie raccolte nel Centro di Raccolta sono conferiti dalle utenze domestiche anche attraverso il Gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
8. Il Centro di Raccolta di norma deve essere dotato di pese idonee alla verifica dei quantitativi di rifiuti conferiti e avviati a destino, fatta eccezione per strutture di ridotte dimensioni all'interno delle quali non risulti tecnicamente e economicamente realizzabile l'installazione dei suddetti sistemi di pesatura.

9. Presso il Centro di Raccolta possono conferire i rifiuti indicati tutte le utenze domestiche iscritte al ruolo del Comune di conferimento (o dei Comuni di conferimento, qualora sia formalizzato il ruolo sovracomunale della struttura in questione).

10. L'utente che conferisce i propri rifiuti non è tenuto ad alcun tipo di pagamento presso il Centro di Raccolta, salvo quanto diversamente stabilito dalla vigente regolamentazione in materia di TARI o di tariffa corrispettiva.

11. Le modalità di qualsiasi conferimento di rifiuti all'interno del Centro di Raccolta sono le seguenti:

- se richiesta, identificazione del conferente e controllo visivo della conformità del rifiuto alla normativa;
- separazione delle varie tipologie di rifiuto;
- conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti separati ponendo particolare attenzione ad evitare danneggiamenti e rotture ai componenti più fragili;
- divieto di abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza debita autorizzazione;
- sosta all'interno dell'area di conferimento per il tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti;
- rispetto dei limiti quantitativi eventualmente indicati dal Gestore e/o dal Comune per ciascun Centro di Raccolta;
- rispetto delle regole di sicurezza e di comportamento espressamente indicate nei cartelli posti all'interno del Centro di Raccolta e delle eventuali ulteriori indicazioni impartite dal personale che ha in custodia il Centro di Raccolta.

12. I rifiuti provenienti da utenza domestica potranno essere ritirati anche se trasportati e conferiti con mezzo non proprio, purché venga compilato/presentato al momento dell'ingresso apposita autocertificazione riportante i dati identificativi dell'utente a garanzia della proprietà del rifiuto.

13. Quando il Centro di Raccolta è chiuso e/o non presidiato, è vietato l'accesso all'interno dello stesso e il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

14. È in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti fuori o nelle prossimità del Centro di Raccolta stesso.

15. Eventuali comportamenti da parte degli utenti, difformi a quanto previsto nel presente Regolamento, potranno dar luogo da parte del personale addetto a richiami verbali; gravi e ripetute infrazioni alle disposizioni saranno motivo dell'immediato allontanamento dal Centro di Raccolta e potranno essere applicate sanzioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento a carico dei trasgressori.

16. Il Gestore è responsabile della corretta gestione, manutenzione e sorveglianza dell'area, secondo quanto definito nel contratto di affidamento del servizio.

17. E' vietata in ogni caso la cessione dei rifiuti, conferiti al Centro di Raccolta, a privati cittadini o a ditte non autorizzate al trasporto e/o alla raccolta di rifiuti urbani.

18. Il Gestore è responsabile, secondo quanto definito nel contratto di affidamento del servizio:

- della tempestiva comunicazione all'utenza del calendario e degli orari di apertura al pubblico del Centro di Raccolta, nonché delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) che dovessero essere apportate al medesimo;
- della verifica per l'accettazione dei materiali conferibili ammessi nel rispetto della vigente normativa, dell'informazione degli utenti e del controllo del corretto conferimento negli appositi spazi/box/contenitori;
- della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;
- del corretto avvio dei rifiuti raccolti al rispettivo destino finale o intermedio;
- della tenuta e compilazione, nei casi e nelle forme previste, di un apposito registro/modulo recante indicazione di: data del conferimento, nominativo e residenza dell'utente, tipologia del rifiuto conferito, provvedendo inoltre a stimare i quantitativi di rifiuti in ingresso ed in uscita;
- del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'area recintata, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto;
- della vigilanza e della custodia dell'impianto;
- della segnalazione agli Uffici competenti di eventuali violazioni e/o disfunzioni connesse alle attività svolte all'interno del Centro di Raccolta, in relazione alle norme del presente Regolamento e alle disposizioni di legge, anche al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di evitare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area; eventuali infrazioni dovranno essere comunicate per iscritto agli organi accertatori entro 15 giorni dal verificarsi del fatto;
- dell'ottemperanza, più in generale, alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

19. Presso il Centro di Raccolta devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se abbandonati su suolo pubblico o smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili, per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio, appartenenti alle seguenti tipologie, elencate a titolo esemplificativo:

- oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
- vernici, inchiostri, solventi e relativi contenitori;

- prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
- lampade al neon, alogene, fluorescenti;
- batterie e pile;
- piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
- rifiuti elettronici ed elettronici di cui al D.Lgs.49/2014 e s.m.i.;
- accessori per l'informatica;
- pneumatici provenienti da utenze domestiche.

20. Presso il Centro di Raccolta è espressamente vietato il conferimento di:

- scarti vegetali costituiti da apparati radicali di alberi di grossa dimensione;
- inerti e materiale vegetale proveniente dai cimiteri comunali;
- materiale da costruzione e demolizione da parte di imprese edili;
- materiali da demolizione in fibrocemento, contenente amianto;
- pneumatici di grossa dimensione (autocarri, trattori, escavatori e simili) o speciali (muletti, ruspe, carrelli e simili);
- imballi o prodotti in polistirolo contaminati o con residui di prodotti estranei, con particolare riferimento al materiale putrescibile, che possano inficiare le operazioni di recupero degli imballi di polistirolo in genere;
- RAEE prodotti dalle utenze non domestiche riferibili alla specifica attività.

Articolo 21. Attività non continuative

1. Gli uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico devono darne comunicazione al Consorzio e al Gestore del servizio al fine di attivare o integrare i servizi di raccolta; nelle autorizzazioni deve essere prescritto di lasciare al termine del periodo il suolo occupato libero e nelle condizioni in cui è stato concesso.

Articolo 22. Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con automezzi che abbiano caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono essere conformi alle norme del Codice della strada.
3. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato evitando la dispersione degli stessi, la dispersione di liquami, l'emanazione di polveri o di cattivi odori.
4. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:

- le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - il conferimento, la cernita ed il raggruppamento prima del trasporto presso centri autorizzati.
5. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare le 72 ore (con esclusione dal computo dei giorni interdetti alla circolazione).
 6. Le operazioni di trasbordo di rifiuti devono essere effettuate con modalità che impediscano la dispersione di rifiuti, polveri o cattivi odori, lo sversamento di liquami e la generazione di rumore oltre i limiti consentiti da leggi e regolamenti.
 7. Le operazioni di trasbordo e stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto devono inoltre essere effettuate, per quanto pertinente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 193 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 8. I cittadini e gli utenti in genere che si rivolgono a società per il trasporto dei rifiuti dovranno accertarsi che le stesse rispondano ai requisiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 23. Pesata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti e a cura del Gestore degli impianti stessi.
2. Il Gestore del servizio effettua altre pesate aggiuntive dei propri mezzi richieste da ATA e finalizzate ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi eventualmente raccolti presso Comuni diversi autorizzati alle operazioni di trasferimento in Centri di trasbordo sovracomunali o comunque rientranti nell'ambito di circuiti di raccolta sovracomunali.
3. I dati riguardanti i quantitativi dei rifiuti raccolti e smaltiti suddivisi per tipologia sono raccolti e conservati a cura del Gestore del servizio e sono a disposizione del Comune, di ATA e degli altri Enti competenti in materia.

Articolo 24. Destinazione dei rifiuti urbani

1. I materiali immessi nel circuito delle raccolte differenziate vengono avviati ad appositi impianti specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 25. Attività del Volontariato

1. ATA e il Comune, in accordo col Gestore del servizio, possono promuovere forme di collaborazione attraverso protocolli ed iniziative con associazioni riconosciute di volontariato e di utilità sociale per la realizzazione di attività di promozione della raccolta differenziata, della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, del riciclo dei materiali e del riuso degli oggetti.
2. Le attività proposte dalle associazioni devono essere descritte in una relazione dettagliata dalla quale risultino le effettive capacità e dotazioni del proponente affinché siano garantite tutte le condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie nella realizzazione delle stesse, dell'osservanza delle quali le associazioni rimangono uniche responsabili.
3. Condizione indispensabile per poter collaborare in particolare alla raccolta differenziata è che le associazioni di cui al comma precedente coordinino con l'Amministrazione Comunale gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
4. Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.
5. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti simili alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.
6. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare la dispersione di materiali e liquami su suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza valide per i lavoratori e per tutti gli operatori anche se volontari;
 - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.
7. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità ed all'occupazione del suolo pubblico.
8. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di

attrezzature, mezzi di trasporto e aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

9. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti e protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

10. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca differenziata del rifiuto;
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- alluminio in forma di contenitori per liquidi;
- metalli;
- rifiuti ingombranti di natura domestica;
- stracci e vestiario usato.

11. Si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
- oli e batterie auto.

12. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclo; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

13. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tariffa sui rifiuti.

Articolo 26. Raccolte sperimentali

1. Il Gestore del servizio, in accordo con ATA e il Comune, può attivare, in forma sperimentale o in termini di "iniziativa pilota", entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico-sanitaria.

2. La realizzazione di tali raccolte è subordinata alla redazione, da parte del Gestore, di appositi programmi di intervento, comprensivi di modalità organizzative e analisi dei relativi costi.

3. Per la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati, ATA e il Comune adottano appositi atti amministrativi.

=====

TITOLO IV - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 27. Servizio di spazzamento

1. Il servizio di spazzamento e pulizia è assicurato sul territorio comunale limitatamente a:

- strade e piazze comunali;
- strade e piazze nelle quali viene effettuato il lavaggio stradale;
- tratti urbani di strade provinciali e statali;
- gallerie e sottopassi pubblici;
- fontane, fontanelle pubbliche;
- strade ed aree private soggette ad uso pubblico risultanti da un elenco allegato al contratto con il Gestore;
- marciapiedi;
- aiuole spartitraffico e aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- griglie di deflusso delle caditoie stradali;
- arenili, rive dei fiumi e dei corsi d'acqua non date in concessione, aree golenali purché libere ed accessibili;
- aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
- aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite, tra cui i mercati, per le quali non sia prevista la pulizia in forma autogestita;
- rimozione delle carcasse di animali su strade e aree pubbliche.

2. La definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione del servizio di spazzamento è stabilita nel contratto, individuando le più affidabili soluzioni tecnologiche, operative ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico e sosta veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio.

3. ATA d'intesa con l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche relative alla frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi. La pulizia delle spiagge marittime e lacuali e delle rive di fiumi, torrenti, canali e fossi di competenza comunale appartenenti a pubblici demani deve essere effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità o su specifica e motivata richiesta di ATA d'intesa con il Comune.

4. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio deve adottare le misure utili ad evitare la commistione delle spazzature stradali con le altre frazioni merceologiche.
5. È fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte nell'ambito dello spazzamento stradale.
6. È fatto divieto di immettere nelle griglie, caditoie e pozzetti stradali vari, rifiuti e materiali di spazzamento.

Articolo 28. Divieto di abbandono dei rifiuti

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere e stato fisico sul suolo e nel suolo, su aree pubbliche e private, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o rive.
2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla corretta gestione e conferimento dei rifiuti indicati nel presente regolamento si configura come abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.
3. Il Gestore del servizio, laddove incaricato da ATA sulla base del contratto di affidamento, provvede alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura abbandonati su aree pubbliche e su aree private comunque soggette ad uso pubblico.
4. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dello stato dei luoghi.
5. Nel caso che non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, una volta avvisato, provvederà a rimuovere i rifiuti entro 90 giorni dalla comunicazione. In assenza di rimozione, entro i tempi indicati, il proprietario dell'area o altri aventi diritti ne risponderanno in solido.
6. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

Articolo 29. Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo

1. E' fatto divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, gomme da masticare, ecc.
2. E' fatto altresì divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico mozziconi dei prodotti da fumo.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 255, c. 1-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Se la violazione concerne l'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Articolo 30. Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, occupa anche temporaneamente aree o spazi pubblici o di uso pubblico è obbligato a provvedere alla pulizia del suolo concesso e dello spazio immediatamente circostante.
2. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti e simili che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
3. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale, anche tramite il Gestore incaricato dei servizi di igiene urbana; i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
4. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata e l'eventuale lavaggio degli spazi pubblici è fatto obbligo ai proprietari di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare eventuali divieti di sosta temporanei istituiti a tale scopo.

Articolo 31. Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili, devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite e per gelati, residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante, deve risultare perfettamente pulita.
3. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle stesse.

Articolo 32. Volantinaggio

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta volantini, piccoli e grandi manifesti a carattere pubblicitario o simili e opuscoli.
2. È fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non abbandonarli sul suolo pubblico.

Articolo 33. Rifiuti e pulizia dei mercati

1. Nei mercati devono essere assicurate le forme di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività secondo le modalità individuate dal Gestore del servizio in accordo con ATA e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
3. È vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.
4. È vietato il conferimento di rifiuti prodotti in altri mercati.
5. Gli operatori devono pulire l'area del mercato, spazzando l'area in concessione e lo spazio circostante sino ad una distanza non inferiore a due metri, e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti Enti Comunali.
6. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli, al fine di consentire le operazioni di pulizia ed eventuale igienizzazione delle aree.
7. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali autorizzate e comunicate al Gestore del servizio, che individuerà le modalità di raccolta informando i soggetti interessati.

Articolo 34. Manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le attività di spettacoli viaggianti, i luna park, gli organizzatori di manifestazioni a carattere sportivo, commerciale, culturale e istituzionale che utilizzano aree pubbliche, parchi e giardini pubblici devono provvedere a proprie spese a ripulire l'area utilizzata dalla presenza di rifiuti, stipulando apposito contratto con il Gestore.
2. I rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori privilegiando forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia finale delle aree o per la gestione di rifiuti speciali sono a carico dei titolari delle attività e degli organizzatori delle manifestazioni.
4. Le procedure di autorizzazione di dette manifestazioni possono prevedere il versamento di depositi cauzionali e norme specifiche relative alla produzione e smaltimento dei rifiuti e al

ripristino delle condizioni di decoro delle aree concesse; tali autorizzazioni saranno rilasciate solo ad avvenuta presentazione del contratto di cui al punto 1.

Articolo 35. Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali

1. E' fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni in aree pubbliche, parchi e giardini pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove presenti.

2. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, il responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto alla pulizia del sito oppure, in difetto, a risarcire al Comune o al Consorzio la spesa sostenuta per la pulizia.

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai conduttori di animali che abbiano palesi problemi di deambulazione o autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad es. persone ipovedenti).

4. I letami, gli escrementi animali, i fanghi e i reflui zootecnici derivanti dagli animali dei circhi e spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.

5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1609/2009/CE seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

6. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente.

7. Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.

Articolo 36. Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti, le cui modalità di effettuazione sono definite nell'ambito del contratto con il Gestore del servizio; i nomadi presenti nell'area di sosta sono tenuti al rispetto delle norme previste nel presente Regolamento e quelle specificamente emanate con apposito atto comunale.

Articolo 37. Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, o coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti e/o materiali di scarto di qualsiasi genere e natura, anche se abbandonati da terzi.
2. In caso di scarico abusivo su tali aree, le violazioni sono accertate e punite ai sensi delle norme vigenti e della giurisprudenza consolidata sulla materia.

=====

TITOLO V – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 38. Rifiuti urbani non domestici derivanti da attività sanitarie

1. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti sanitari elencati all'art. 2, c. 1, lett. g) punti da 1 a 7 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché gli altri rifiuti non pericolosi di cui all'Allegato L-quater Parte IV D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- e) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati);
- f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

3. I rifiuti sanitari di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 2, sono conferiti all'ordinario circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati o differenziati.

4. I rifiuti sanitari, non pericolosi e non a rischio infettivo, di cui alla lettera g) del comma 2 possono essere conferiti nel normale canale dell'indifferenziato, purché posti in involucri protettivi adeguatamente sigillati.

5. I rifiuti sanitari non riportati nell'elenco di cui al comma 2, devono essere smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in materia.

6. I rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario svolte a domicilio (es. dialisi domiciliare) dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.

Articolo 39. Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali, quali ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento debbono essere raccolti e conferiti al servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani domestici e non domestici.

2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti di casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

debbono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e gestiti come disposto dalle vigenti normative.

In particolare:

- a) devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
 - b) possono essere depositati in apposita area confinata all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adeguatamente racchiusi negli appositi contenitori di cui alla precedente lett. a);
 - c) devono essere conferiti al Soggetto Gestore per l'avvio al recupero o allo smaltimento in impianti autorizzati;
 - d) devono essere adottate per la loro gestione le modalità più idonee a garantire la separazione dei materiali da avviare a recupero;
 - e) nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione di assi e resti delle casse, avanzi di indumenti e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
3. Gli altri rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
- a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;

sono rifiuti speciali e vanno recuperati o smaltiti in conformità alle norme che regolano la gestione della relativa tipologia di rifiuti.

Articolo 40. Gestione dei rifiuti speciali

1. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali o di sostanze escluse dal campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere, a proprie spese, alla raccolta, al trasporto e al recupero/smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o Enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Articolo 41. Rifiuti speciali da costruzione e demolizione

1. I produttori o detentori dei rifiuti provenienti da lavori edili sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, al trasporto e al recupero/smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o Enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta o la dispersione.

2. Per i soli rifiuti provenienti da piccoli interventi di rimozione/demolizione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, è consentito il conferimento ai Centri di Raccolta, con le modalità e nei limiti quantitativi di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

Articolo 42. Siringhe

1. La raccolta delle siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, è effettuata dal Gestore del servizio con personale dotato di idonei strumenti atti ad evitare rischi di contagio, secondo le prescrizioni del Contratto di Servizio.

2. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti sanitari.

3. È vietato abbandonare le siringhe sul territorio o collocarle nella frazione indifferenziata senza le necessarie protezioni dell'ago.

Articolo 43. Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi della vigente normativa.

2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003 e

dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e con le procedure di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460.

=====

TITOLO VI – DIRITTI DELL’UTENZA ALL’INFORMAZIONE

Articolo 44. Finalità dell’informazione all’utenza

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento, l’ATA, di concerto con il Comune e in accordo con il Gestore del servizio, promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d’informazione, di educazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a:

- sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulle raccolte differenziate per aumentare i comportamenti responsabili;
- raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio di raccolta.

Articolo 45. Informazioni e comunicazione all’utenza

1. Il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate concordate preventivamente con ATA di concerto con il Comune, a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l’utenza. Il Gestore è tenuto in particolare a:

- pubblicizzare tempestivamente le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell’attivazione di nuovi servizi;
- istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero verde e contatto internet;
- assicurare la presenza sui contenitori per la raccolta di tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento dei materiali;
- mettere a disposizione degli utenti la Carta della qualità del servizio.

2. Le informazioni sulla gestione dei rifiuti del territorio comunale sono rese disponibili a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dal D.Lgs. n. 195/2005.

3. Il Comune rende disponibili le informazioni tramite il proprio Ufficio Ambiente.

4. L’informazione e comunicazione all’utenza è garantita nel rispetto delle indicazioni in materia di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

=====

TITOLO VII – ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 46. Vigilanza, controlli e ispettori ambientali

1. I soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono la Polizia Municipale, gli ispettori ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
2. Gli ispettori ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, hanno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore anche attraverso la richiesta di documenti e di irrogare relativa sanzione amministrativa.
3. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti al controllo possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e rilievi di cose e luoghi, quando ciò sia necessario o utile per l'accertamento dei responsabili di violazioni al presente regolamento.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione da ATA, dal Comune e/o dal Gestore.

Articolo 47. Videosorveglianza

1. Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo ordinari è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza, in particolare:
 - per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate per l'abbandono e/o come discariche di rifiuti;
 - nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità e tipologia di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.
2. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le finalità suddette deve avvenire nel rispetto del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento ai principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità e nel rispetto del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza.
3. L'Amministrazione Comunale individua le aree da sottoporre a videosorveglianza e, previa specifica intesa con la Polizia Municipale, adotta le decisioni in merito all'installazione del sistema di videosorveglianza sulla base di idonea istruttoria; l'utilizzo del sistema spetta alla Polizia Municipale in qualità di Organo di Polizia amministrativa per le finalità di cui al comma 1, fatte salve specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia giudiziaria.

Articolo 48. Regime sanzionatorio

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite:

- a) per quanto riguarda le violazioni alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie o penali previste dall'art. 255 e ss. della norma stessa (Tabella 2);
- b) per tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie riportate nell'articolo seguente, con le modalità e le forme previste dalla legge n. 689/1981 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
2. Resta ferma la competenza dell'Amministrazione Comunale di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, per le violazioni al presente Regolamento. In mancanza di tale deliberazione si applica quanto previsto dal precedente comma 1, lett. b).
3. I proventi delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti, disciplinate dal presente Regolamento, incassate dall'Amministrazione Comunale, sono destinate al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione.
4. La destinazione dei proventi delle sanzioni per l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo, punite ai sensi dell'art. 255 c. 1-bis del D.Lgs. 152/2006, sono disciplinati dal D.M. 15 febbraio 2017.
5. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nel presente articolo e nell'art. 49; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente, la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata nei commi precedenti del presente articolo.

Articolo 49. Sanzioni

1. Gli importi delle sanzioni per le violazioni al presente regolamento sono indicati, in relazione alle singole fattispecie, nella seguente Tabella 1.
2. Gli importi delle sanzioni per le violazioni alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 citate nel presente Regolamento sono riportate nella successiva Tabella 2.

Tabella 1 – Sanzioni per le violazioni al Regolamento

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONI	
		Minima €	Massima €
Titolo II – Prevenzione della produzione dei rifiuti urbani			
Utilizzo di stoviglie, posaterie e di qualsiasi altro contenitore o utensile in plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande nel corso degli eventi pubblici.	Art. 5 c. 4	50	500
Titolo III – Servizio raccolta rifiuti urbani e obblighi per i conferimenti			
Conferimento di rifiuti da parte degli utenti in contenitori diversi da quelli ad essi assegnati.	Art. 10 c. 7	50	500
Mancata separazione delle diverse frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.	Art. 11 c. 1	150	500
Conferimento nella raccolta del Comune di rifiuti provenienti da altri territori comunali (ad eccezione dei casi esclusi dal divieto esplicitamente menzionati nell'art. 11 c. 2)	Art. 11 c. 2	50	500
Utilizzo di fosse per la conservazione temporanea dei rifiuti (ad eccezione delle concimaie o compostiere limitatamente a quanto specificato nell'art. 11 c. 4)	Art. 11 c. 4	100	500
Conferimento di rifiuti da parte degli utenti in contenitori ad essi non dedicati o immissione nei contenitori di rifiuti di cui è vietato il deposito in essi.	Art. 11 c. 5	150	500
Collocazione dei rifiuti nei contenitori tale da impedire la corretta chiusura del contenitore.	Art. 11 c. 9	50	500
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori di raccolta.	Art. 11 c. 9	50	500
Esposizione dei rifiuti oggetto di raccolta porta a porta in date e orari diversi da quelli prestabiliti.	Art. 13 c. 1 e c. 14	100	500
Utilizzo di contenitori per il conferimento dei rifiuti (oggetto di raccolta porta a porta) diversi da quelli forniti dal Gestore o comunque dallo stesso non autorizzati.	Art. 13 c. 4	50	500
Danneggiamento dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà, loro manomissione o imbrattamento con adesivi o scritte.	Art. 13 c. 7	50	500

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONI	
		Minima €	Massima €
Utilizzo di contenitori diversi da quelli assegnati all'utenza, nel caso di contenitori dotati di sistema di riconoscimento.	Art. 13 c. 11 e art. 14 c. 17	150	500
Mancato riposizionamento, da parte dell'utenza, dei contenitori per la raccolta porta a porta all'interno dei cortili e delle proprie pertinenze entro gli orari prestabiliti dopo l'avvenuto servizio di raccolta.	Art. 13 c. 14	50	500
Mancata protezione di oggetti taglienti o acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi, prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori.	Art. 13 c. 18	50	500
Mancato rispetto delle disposizioni attinenti l'esposizione di rifiuti ingombranti e RAEE per il servizio di ritiro su chiamata.	Art. 13 c. 28	50	500
Mancato rispetto del divieto di parcheggio veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di loro svuotamento e lavaggio.	Art. 14 c. 11	50	500
Mancato rispetto del divieto di spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché di affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dal Gestore del servizio.	Art. 14 c. 15	50	500
Violazione delle disposizioni sul compostaggio domestico.	Art. 16	50	500
Violazione delle disposizioni sul compostaggio di comunità o locale.	Art. 17 e art. 18	100	500
Affissione o esecuzione di scritte non autorizzate sui contenitori portarifiuti (cestini), loro danneggiamento, ribaltamento o rimozione.	Art. 19 c. 2 e c. 6	50	500
Conferimento nei contenitori portarifiuti (cestini) di rifiuti diversi dai rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite.	Art. 19 c. 3	50	500
Abbandono di rifiuti sopra, sotto o attorno ai contenitori portarifiuti (cestini).	Art. 19 c. 6	50	500

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONI	
		Minima €	Massima €
Conferimento di rifiuti al Centro di Raccolta di tipologie non ammesse, anche occultandoli all'interno di altri rifiuti	Art. 20 c. 4, c. 20 e c. 21	50	500
Conferimento di rifiuti al Centro di Raccolta da parte di utenze non autorizzate al loro conferimento.	Art. 20 c. 9 e 10	50	500
Mancato rispetto delle modalità di conferimento di rifiuti al Centro di Raccolta di cui all'art. 20 c. 12	Art. 20 c. 12	50	500
Accesso al centro di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti quando lo stesso risulta chiuso e/o non presidiato.	Art. 20 c. 14	150	500
Abbandono di rifiuti fuori o nelle prossimità del Centro di Raccolta.	Art. 20 c. 15	100	500
Per attività non continuative, mancato rispetto della prescrizione di lasciare al termine del periodo il suolo occupato libero e nelle condizioni in cui è stato concesso.	Art. 21 c. 1	100	500
Violazione delle disposizioni definite per attività del Volontariato.	Art. 25	50	500
Titolo IV – Servizio di spazzamento, pulizia ed igiene del suolo			
Mancata pulizia del suolo concesso e dello spazio immediatamente circostante, nel caso di occupazione anche temporanea di aree o spazi pubblici o di uso pubblico.	Art. 30 c. 1	100	500
Mancata rimozione dei materiali e di risulta e pulizia dell'area, all'ultimazione di operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti e simili.	Art. 30 c. 2	50	500
Mancata raccolta (con loro differenziazione) dei rifiuti giacenti o prodotti sull'area, da parte dei gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico o dei gestori di pubblici esercizi dotati di aree esterne.	Art. 31 c. 1	100	500
Lancio o collocazione o abbandono sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta di volantini, piccoli e grandi manifesti a carattere pubblicitario o simili e opuscoli.	Art. 32	50	500

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONI	
		Minima €	Massima €
Mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti definite in capo agli operatori dei mercati o fiere anche occasionali.	Art. 33 c. 1, 2, 3 e 4.	100	500
Mancata pulizia dell'area del mercato di pertinenza (area in concessione e spazio circostante fino a una distanza non inferiore a due metri) e loro sgombero entro la tempistica definita.	Art. 33 c. 5	100	500
Violazione delle disposizioni definite per manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti.	Art. 34	100	500
Mancata rimozione e asportazione delle deiezioni animali (ad esclusione dei casi di cui all'art. 35 c. 3).	Art. 35 c. 1	50	500

Tabella 2 – Sanzioni amministrative per le violazioni previste nel D.Lgs. 152/2006

VIOLAZIONE	RIFERIMENTI		SANZIONI D.LGS. 152/2006	
	Presente Regolamento	D.Lgs. 152/2006	Minima €	Massima €
Abbandonare o depositare qualsiasi tipologia di rifiuto	Art. 28 c. 1	Art. 255 c. 1	500 (*)	5.000 (*)
Abbandono su suolo pubblico di rifiuti di piccolissime dimensioni e mozziconi di prodotti da fumo	Art. 29 c. 1 e 2	Art. 255 c. 1bis	30 (**)	150 (**)

(*) se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio.

(**) se l'abbandono riguarda rifiuti di prodotti da fumo la sanzione è aumentata fino al doppio.

=====

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati il precedente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 18/07/2012. Sono inoltre revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultano con esso in contrasto e/o incompatibili.
2. Si fa rinvio allo specifico contratto di servizio per maggiori dettagli sullo svolgimento dello stesso.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana e la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti.
4. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti"; i richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 51. Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1. Il trattamento dei dati personali da parte del gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia (Legge 241/1990, D.Lgs 195/2005, D.P.R. 184/2006).
3. In presenza di utenze plurime, il Gestore del servizio fornisce, all'amministratore di condominio o ai condomini, i dati relativi alle unità abitative facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli utenti delle unità abitative medesime. L'elenco degli utenti delle unità abitative può essere fornito all'amministratore di condominio o ai condòmini su semplice richiesta scritta.

Articolo 52. Danni e risarcimenti

1. In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Articolo 53. Modifiche degli allegati al regolamento

1. Gli Allegati al presente regolamento potranno essere aggiornati da ATA, in accordo con il Comune e sentito il Gestore del servizio, in relazione a nuove modalità e tipologie di raccolta

differenziata, a nuove tecnologie disponibili e a nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 54. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, viene ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.

=====

ALLEGATO A – MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

... in corso di predisposizione...

=====

ALLEGATO B – GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

B.1 Principi e finalità

1. Il presente Allegato reca la disciplina di dettaglio inerente la pratica dell'autocompostaggio, quale prassi di corretta gestione degli scarti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio, incentivandone il recupero in sito.

B.2 Definizioni

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 183, co. 1) lett. e), si definisce *autocompostaggio*: “il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto”.

2. Si definisce *Peso del compostaggio* (Pc) il quantitativo in peso degli scarti organici avviati ad autocompostaggio nel Comune, calcolato convenzionalmente secondo la formula definita dalla DGR 124/2017 e s.m.i., in conformità al D.M. 26 maggio 2016.

3. Si definisce *utenza accreditata* l'utenza alla quale sono stati riconosciuti i requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori e sono state validate le modalità per lo svolgimento della pratica dell'autocompostaggio.

4. Si definisce *Operatore incaricato al monitoraggio e controllo del compostaggio* un soggetto incaricato dal Comune al monitoraggio e al controllo della pratica del compostaggio presso le utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori.

5. Si definisce *Consulente domiciliare del compostaggio* un soggetto riconosciuto dal Comune e abilitato a fornire supporto tecnico circa il corretto svolgimento dell'autocompostaggio alle utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori anche direttamente a domicilio.

B.3 Requisiti e obblighi per la conduzione dell'autocompostaggio

1. I soggetti destinatari del presente Regolamento sono tutti gli utenti che siano iscritti o abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo per il tributo/tariffa comunale sui rifiuti.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendano avviare la pratica dell'autocompostaggio devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:

- disporre e/o avere piena disponibilità presso la propria abitazione, nelle immediate vicinanze e comunque all'interno del territorio del Comune, di un giardino, orto, o terreno idoneo a consentire la conduzione a regola d'arte dell'attività di compostaggio e che offra la possibilità del successivo utilizzo in sito del compost prodotto;
- accedere in maniera costante, abitudinaria, continuativa e non occasionale al luogo in cui viene effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto;

- consentire la piena accessibilità al luogo in cui è effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto ai fini delle eventuali operazioni di verifica e controllo da parte degli operatori del Comune e/o degli incaricati di ATA o del Gestore del servizio di igiene urbana;
- disporre di un'area adeguata per svolgere l'attività di compostaggio, in particolare di un'area minima di 15 mq nel caso di utilizzo di compostiera chiusa o cassa di compostaggio (metodologia "a" e "b" ai sensi dell'art. B.4, comma 3 del presente Regolamento) e di un'area minima di 400 mq nel caso di conduzione della pratica tramite buca e cumuli nel terreno (metodologia "c" ai sensi dell'art. B.4, comma 3 del presente Regolamento).

B.4 Scelta del luogo e della metodologia di autocompostaggio

1. Il soggetto che intende aderire alla pratica del compostaggio ha l'obbligo di eseguire la pratica in oggetto solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dal proprio nucleo familiare in terreno da lui condotto e di utilizzare il compost prodotto esclusivamente "in sito".

2. Lo stesso soggetto si impegna a rispettare le disposizioni richiamate e, limitatamente agli scopi della propria attività di compostaggio e per i fini del presente Regolamento, a non causare molestie al vicinato sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di potenziali contestazioni tra confinanti.

3. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa dei rifiuti, l'autocompostaggio deve essere effettuato attraverso le seguenti metodologie:

- a) **composter di tipo "commerciale"**, ossia un contenitore areato dotato di coperchio in sommità, dove inserire il materiale, e di uno sportello inferiore per il ritiro del compost maturo;
- b) **cassa di compostaggio o composter "fai da te"**, ossia un contenitore coperto realizzato in modo da permettere facile areazione e rivoltamento del materiale;
- c) **buca, cumulo, concimaia**, ossia massa di compostaggio senza copertura.

Metodologia a) e b): La compostiera, che sia **commerciale** o **artigianale** è un contenitore chiuso atto a ospitare il cumulo degli scarti organici. La capienza dovrà essere relazionata al numero di persone componenti il nucleo familiare e alla estensione delle aree di giardino e orticole a cui è a servizio. Per un corretto funzionamento è indispensabile una buona areazione laterale e basale del materiale contenuto.

Metodologia c): Il cumulo aperto è un semplice sistema di compostaggio che consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un basamento leggermente sollevato da terra che consenta e favorisca l'arieggiamento del cumulo anche dal basso. Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1 mt come base e 1 mt come altezza in quanto tali misure consentono

alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica. Il **cumulo in buca** consiste nel riporre il rifiuto organico in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base, foderando le pareti con bancali in legno oppure utilizzando frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

4. Con riferimento all'autocompostaggio svolto con le metodologie a) e b) descritte al precedente comma 3, la volumetria minima del contenitore di cui dotarsi è calcolabile come riportato di seguito:

- 35 lt per ogni persona componente il nucleo familiare;
- 15 lt per ogni 10 mq di giardino o area verde/orto.

e comunque proporzionata al rapporto tra il numero di persone e l'estensione dell'area verde.

IN ALTERNATIVA IL COMMA 4 DIVENTA:

Con riferimento all'autocompostaggio svolto con le metodologie a) e b) descritte al precedente comma 3, la volumetria minima del contenitore di cui dotarsi è calcolabile come riportato di seguito:

- 35 lt per ogni persona componente il nucleo familiare.

5. È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato tra i suddetti, posizionare la struttura di compostaggio su suolo naturale, al fine di garantire il corretto sviluppo di tutto il processo ed evitare l'accumulo di percolato.

6. La struttura di compostaggio deve essere opportunamente collocata, in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti. Il sito di compostaggio, nel caso di utilizzo di compostiera chiusa (art. B.4, comma 3, punti "a" e "b") dovrà essere posizionato ad almeno 3 metri dal confine con l'altrui proprietà e ad almeno 5 metri da porte o finestre delle eventuali abitazioni limitrofe. Nel caso di utilizzo di buca o cumulo nel terreno (art. B.4, comma 3, punto c) la distanza minima è di 10 m dal confine con l'altrui proprietà. Tali distanze potranno essere derogate in conseguenza di accordi fra i confinanti che dovranno essere espressamente comunicati.

7. Il soggetto compostatore ha l'obbligo di eseguire la pratica dell'autocompostaggio in modo continuativo durante l'anno.

8. Occorre comunque valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- deve essere disponibile un'area adeguata a seconda della modalità operativa scelta;

- il cumulo non deve infastidire i confinanti, ricordando che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.

B.5 Modalità di trattamento degli scarti compostabili

1. Al fine di un corretto sviluppo del processo di compostaggio, è necessario:

- miscelare in maniera corretta gli scarti organici da cucina ricchi di carbonio con quelli verdi apportanti azoto, così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno attraverso l'aerazione della struttura di compostaggio e il rivoltamento periodico del materiale inserito;
- raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);
- controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost, anche allo scopo del successivo utilizzo a fini agronomici dello stesso.

2. Sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

- bucce e scarti di frutta, ortaggi e verdura;
- pane raffermo, gusci d'uova, fondi di caffè e filtri di tè, camomilla e tisane;
- fazzoletti e salviette di carta, carta non stampata e non spessa;
- avanzi di cibo in piccole quantità; in particolare avanzi di carne e pesce possono essere inseriti nel limite in cui non producano l'insorgenza di problemi igienico sanitari quali la presenza di animali e/o cattivi odori;
- piante e fiori appassiti, terra dei vasi esausta, sfalci d'erba, foglie, piccole potature. Le foglie di piante molto resistenti alla degradazione (magnolie, noce, quercia, aghi di pino, lauroceraso, ecc.) possono essere inserite solamente in quantità limitate;
- trucioli, segatura e cenere da legna in piccole quantità in cumuli e buche, mentre sono da evitare nelle compostiere di tipo a e b (chiuso, sia commerciali che fai da te).

3. È vietato inserire nella struttura di compostaggio:

- vetro, ceramiche, plastiche, metalli;

- tessuti;
 - carta stampata;
 - legno verniciato;
 - olio di frittura;
 - sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente;
 - farmaci.
4. È obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il composto più omogeneo.
5. Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni merceologiche.
6. È vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione all'autocompostaggio.

B.6 Iter procedurale

1. L'adesione all'autocompostaggio è su base volontaria per gli utenti che abitano in zone in cui sia attivo il servizio di raccolta porta a porta o stradale dei rifiuti organici. Gli utenti che intendano aderirvi, devono presentare istanza al Comune e/o ad ATA utilizzando il relativo modello allegato al presente Regolamento (Allegati B.A e B.B) e disponibile sul sito istituzionale del Comune e di ATA.
2. Con l'istanza l'utente si impegna a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente Regolamento.
3. Nel caso in cui siano disponibili compostiere fornite dal Comune e/o da ATA e/o dal Gestore e/o da altri Enti promotori per le utenze domestiche che ne vogliano fare richiesta, queste saranno concesse, una volta presentata l'istanza da parte del richiedente (Allegato B.A), attraverso la sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito. In questo caso:
- spetta una sola compostiera per utenza domestica. Eventuali richieste di compostiere aggiuntive per la stessa utenza saranno valutate dal Comune e/o da ATA e/o dal Gestore e/o dagli altri Enti promotori;
 - l'affidamento della compostiera in comodato d'uso potrà essere revocato per cause inerenti l'utilizzo non conforme e per irregolarità del processo di compostaggio determinate da un'errata prassi dell'utente, per il venire meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa o errata manutenzione;

- è vietato utilizzare le compostiere per scopi diversi dal compostaggio, pena la richiesta di restituzione delle stesse con conseguente immediata revoca della riduzione tariffaria di cui all'art. B.8 del presente Regolamento;
4. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il richiedente di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

B.7 Albo compostatori

1. Il Comune istituisce con proprio atto l'“*Albo dei Compostatori*”, di seguito “Albo”, che contiene l'elenco delle utenze che effettuano la pratica dell'autocompostaggio e che risultano in regola con i controlli effettuati ai sensi del presente Regolamento. In particolare, nell'Albo saranno indicati i dati anagrafici delle utenze accreditate, l'indirizzo presso il quale si svolge l'attività di compostaggio, la metodologia utilizzata per lo svolgimento della pratica (composter in comodato d'uso, proprio composter, metodi alternativi), nonché l'esito delle verifiche effettuate presso l'utenza in questione.

2. L'Albo è suddiviso in tre sezioni:

- **Sezione A:** utenze accreditate che detengono una compostiera assegnata dal Comune e/o da ATA e/o dal Gestore e/o dagli altri Enti promotori;
- **Sezione B:** utenze accreditate che svolgono la pratica di autocompostaggio con una compostiera commerciale di proprietà;
- **Sezione C:** utenze accreditate che svolgono la pratica di autocompostaggio con altre tecniche, quali buca, cumulo, cassa di compostaggio.

Le utenze che effettuavano il compostaggio già prima della redazione dell'Albo Compostatori in conformità al Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti e già censite negli elenchi comunali e di ATA alla data di approvazione del presente regolamento, sono iscritte automaticamente all'Albo. Il Comune, tramite proprio atto, aggiorna annualmente l'Albo.

3. Il Comune comunica annualmente al Catasto Regionale dei Rifiuti presso ARPAM, attraverso la compilazione dell'applicativo O.R.So., le informazioni contenute nell'Albo relative al numero dei compostatori e alla metodologia di compostaggio utilizzata tra quelle riconosciute ai sensi dell'art. B.4, comma 3 del presente Regolamento al fine del computo dell'autocompostaggio nel calcolo della % di Raccolta Differenziata raggiunta nel Comune.

4. Il dato quantitativo relativo alle utenze cancellate dall'Albo, ai sensi degli art. B.10 e B.11 del presente Regolamento, non potrà essere utilizzato per il calcolo del Peso del Compostaggio (Pc).

5. Il Comune può trasmettere tale registro agli enti pubblici territorialmente sovraordinati e/o interessati qualora gli stessi ne facciano esplicita e motivata richiesta.

B.8 Riduzione tariffaria

1. Il Comune incentiva la prassi dell'autocompostaggio mediante l'applicazione di una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze accreditate.
2. Le modalità di riconoscimento della suddetta riduzione e di sua quantificazione sono definite nel Regolamento della Tari/Tariffa corrispettiva del Comune.

B.9 Formazione e informazione

1. Tutte le utenze iscritte alla pratica dell'autocompostaggio dispongono dell'apposito "Manuale per la corretta gestione del compostaggio", disponibile sul sito istituzionale di ATA.
2. A completamento delle informazioni già contenute nel "Manuale per la corretta gestione del compostaggio", e con il fine di favorire e promuovere la diffusione della pratica dell'autosmaltimento degli scarti organici, il Comune e ATA organizzano periodicamente attività formative e informative sulla conduzione della pratica dell'autocompostaggio. Tali iniziative prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti argomenti:
 - modalità di partecipazione all'autocompostaggio;
 - entità dello sconto tariffario;
 - contenuti del presente Regolamento;
 - tipologia di materiale compostabile e non compostabile;
 - tecniche di compostaggio e relativa modalità di gestione e controllo del processo;
 - attività di consulenza, monitoraggio e controllo e soggetti incaricati.

B.10 Attività di consulenza, monitoraggio e controllo

1. La competenza alle verifiche e controlli sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta alla Polizia Locale, al personale dell'ufficio ambiente e ad eventuali incaricati dall'Amministrazione, anche avvalendosi di operatori di ATA.
2. Le utenze iscritte all'Albo sono soggette a controllo annuale obbligatorio, effettuato su un campione minimo del 5% del totale, ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria e dell'inclusione del Peso del Compostaggio (Pc) sul calcolo della percentuale di raccolta differenziata. L'attività di monitoraggio deve essere svolta nell'anno solare per il quale viene effettuato il conteggio del Peso del Compostaggio (Pc).
3. Per le attività di verifica della corretta effettuazione del compostaggio degli scarti organici il Comune individua uno o più "Operatori incaricati al controllo del compostaggio".
4. Per le attività di supporto informativo, al fine di fornire indicazioni e consigli utili alle utenze accreditate circa il corretto svolgimento dell'autocompostaggio, il Comune può avvalersi dei

suddetti Operatori incaricati al controllo o individuare uno o più soggetti volontari denominati “Consulenti domiciliari del compostaggio”.

5. Per il riconoscimento delle suddette qualifiche è obbligatoria la partecipazione a uno specifico corso organizzato dal Comune e tenuto da consulenza qualificata, che riguardi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti argomenti:

- generalità sul processo di compostaggio;
- vantaggi sull'utilizzo del compost prodotto;
- tipologia di materiale compostabile e non compostabile;
- tecniche di autocompostaggio e relativa modalità di gestione e controllo del processo;
- tempi di gestione, temperature di processo, gradi di maturazione in relazione all'uso del compost;
- eventuali possibili inconvenienti e relative soluzioni;
- regolamentazione comunale della pratica dell'autocompostaggio.

6. Il Comune può avvalersi di ATA per l'organizzazione e la somministrazione dei corsi abilitanti di cui al comma 5.

7. In alternativa, il Comune può avvalersi di operatori qualificati di ATA per effettuare annualmente le attività di controllo, verifica e supporto informativo sul 5% del totale delle utenze che dichiarino di praticare l'autosmaltimento dei propri scarti organici.

8. Il Comune può disporre in qualsiasi momento le verifiche presso le utenze iscritte all'Albo con rilascio di copia dell'apposito modulo di controllo (Allegato B.C) compilato e firmato, a riprova dell'avvenuto controllo e degli esiti dello stesso.

9. L'utente è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo del personale del Comune, o appositamente incaricato, che provvederà alla verifica, anche con possibile riscontro fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione organica. In sede di controllo, l'Operatore incaricato provvede alla compilazione in duplice copia e firma (utente e controllore) dell'apposito modulo di controllo (Allegato B.C), a riprova dell'avvenuto sopralluogo e degli esiti dello stesso.

10. Qualora nel corso del controllo sia riscontrato che l'autocompostaggio non venga realizzato o la conduzione sia effettuata solo parzialmente, in modo sporadico o non corretto o, ancor prima, sia stato negato l'accesso per la verifica, il Comune può, anche in funzione dell'entità della violazione o difformità:

- impartire prescrizioni per il ripristino delle condizioni di corretto svolgimento dell'autocompostaggio a mezzo dell'operatore incaricato al monitoraggio e controllo;
- non riconoscere l'attività in atto come conforme ai requisiti, revocare la riduzione tariffaria di cui all'art. B.8 del presente Regolamento e revocare l'iscrizione all'Albo.

11. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale. Nella suddetta nota l'utente sarà informato del tentativo di verifica e invitato a contattare l'ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione. In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, sarà sospesa la riduzione tariffaria e l'iscrizione all'albo, fino all'effettuazione della prima verifica utile, che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione tariffaria, e comunque non prima dell'anno solare successivo al passaggio dell'operatore addetto alla verifica.

B.11 Cessazione del compostaggio

1. Nel caso in cui l'utente iscritto non voglia più effettuare il compostaggio o venissero meno le condizioni per praticare l'autosmaltimento degli scarti organici (ad esempio indisponibilità dell'area verde o altro), l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica dell'autocompostaggio agli uffici competenti del Comune e/o di ATA, attraverso l'apposito modulo (Allegato B.D) disponibile sul sito istituzionale del Comune e di ATA.

B.12 Compostaggio nelle zone non servite dalla raccolta porta a porta e/o stradale dei rifiuti organici

1. Nelle aree in cui non è attiva la raccolta della frazione organica il cittadino è tenuto, ai sensi del Regolamento Comunale per la gestione dell'autocompostaggio (Delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 16/12/2019 e successive modifiche e/o integrazioni), ad effettuare l'autosmaltimento dei propri scarti organici in conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento, e pertanto è registrato all'Albo senza necessità di avviare la relativa istanza di richiesta. Per l'attività di consulenza, monitoraggio e controllo vige quanto previsto dall'art. B.10.

B.13 Compostaggio non domestico

1. Le utenze non domestiche legate ad attività di ristorazione o somministrazione cibi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aziende agrituristiche, ristoranti, trattorie, ecc., limitatamente a rifiuti organici classificati come rifiuti urbani, potranno attivare la pratica dell'autocompostaggio nel rispetto delle modalità e delle condizioni di cui al presente Regolamento.

2. Per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti organici classificati come rifiuti urbani e che abbiano avviato la pratica dell'autocompostaggio, è facoltà del Comune applicare la riduzione tariffaria di cui all'art. B.8 del presente Regolamento; in tal caso, le stesse sono considerate ai fini del conteggio del Pc, come richiesto dalla DGR 124/2017.

3. È da intendere compostaggio non domestico la eventuale attività di compostaggio, anche ai fini didattici, svolta da istituti scolastici di ogni ordine e grado.

B.14 Compostaggio in comunione

1. Fino a un massimo di tre famiglie è possibile praticare il **compostaggio in comunione**, qualora le loro pertinenze siano contigue, alimentando e gestendo uno stesso cumulo nel rispetto del presente Regolamento.
2. Ciascuna utenza partecipante al compostaggio in comunione di cui al comma precedente è iscritta all'Albo e ha diritto alla conseguente riduzione tariffaria.

B.15 Attività relative agli adempimenti in materia di compostaggio che il Comune può effettuare tramite ATA

1. Il Comune può avvalersi di ATA per l'adempimento delle seguenti attività previste dal presente Regolamento:
 - raccolta delle istanze di adesione e/o di cessazione della pratica dell'autocompostaggio e relativa registrazione all'Albo (vedi art. B.6, comma 1 e art. B.11 comma 1);
 - organizzazione corsi qualificati abilitanti per Operatori incaricati al controllo del compostaggio e Consulenti domiciliari del compostaggio (vedi art. B.10, comma 6);
 - monitoraggio e verifica sul 5% delle utenze iscritte all'Albo, ai sensi dell'art. B.10, comma 2 del presente Regolamento, tramite Operatori qualificati appositamente incaricati (vedi art. B.10, comma 7) e successiva registrazione dell'esito delle suddette verifiche nell'Albo;
 - promozione e diffusione della pratica dell'autosmaltimento degli scarti organici, anche attraverso l'organizzazione periodica di attività formative e informative.
2. Per la richiesta di svolgimento delle attività di cui al presente articolo all'ATA, il Comune trasmette comunicazione tramite il modulo appositamente predisposto (Allegato B.E).

B.16 Documentazione

1. Il Comune conserva ogni documentazione di riferimento relativa alla gestione tecnico-amministrativa dell'attività dell'autocompostaggio.

Allegati

Allegato B.A: “Richiesta di adesione all’autocompostaggio per utenze domestiche, relativa riduzione tariffaria e/o eventuale assegnazione compostiera”

... allegato da inserire...

Allegato B.B: “Richiesta di adesione all’autocompostaggio und e relativa riduzione tariffaria”

... allegato da inserire...

Allegato B.C: “Check list per visita ispettiva”

... allegato da inserire...

Allegato B.D: “Autodichiarazione rinuncia pratica autocompostaggio per utenze domestiche e non domestiche

... allegato da inserire...

Allegato B.E: “Richiesta di svolgimento delle attività relative agli adempimenti in materia di compostaggio”

... allegato da inserire...

=====

ALLEGATO C – GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO

C.1 Principi e finalità

1. Il Centro del Riuso è disciplinato, in ambito regionale, dalle Linee di indirizzo approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 764 del 18/07/2016 aventi come finalità:

- sviluppare la prevenzione della produzione dei rifiuti contrastando la cultura dell'“usa e getta”;
- sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
- promuovere il reimpiego e il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre le quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento;
- superare il fenomeno, localmente diffuso, del rovistamento nei cassonetti o nei luoghi di conferimento dei rifiuti che espone a rischio infortunio e malattia coloro che lo praticano.

C.2 Locali e dotazioni

1. Il Centro del Riuso è costituito da locali e aree coperte, appositamente allestiti e presidiati, dove si svolgono unicamente attività di conferimento e prelievo di beni usati ancora utilizzabili e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani.

2. Le dotazioni di servizio e per la gestione del conferimento/prelievo dei beni comprendono:

- servizio di presidio per le operazioni di iscrizione al servizio, ricevimento e prima valutazione e redistribuzione dei beni;
- zona di primo immagazzinamento dei beni;
- zona di catalogazione;
- zona di esposizione dei beni;
- area laboratori didattici eventuale.

C.3 Titolarità del Centro del Riuso

Titolare del Centro del Riuso di Senigallia è il Comune di Senigallia che ha stipulato apposita Convenzione con la Società Cooperativa Sociale Onlus UNDICESIMAORA.

C.4 Soggetti che possono accedere al servizio Centro del Riuso

1. L'accesso al Centro del Riuso negli orari di apertura è libero e consentito a tutti i cittadini, anche di minore età.

2. Sono autorizzati ad usufruire dei servizi di conferimento e prelievo beni presso il Centro del Riuso tutti i cittadini residenti nel Comune di Senigallia che abbiano sottoscritto l'apposita scheda di iscrizione presso il Centro stesso (Allegato C.A).

3. Sono parimenti autorizzati a usufruire del servizio di conferimento e prelievo presso il Centro del Riuso il personale incaricato degli Istituti scolastici del Comune, i cittadini non residenti nel Comune ma intestatari di tassa rifiuti su abitazione a disposizione sul territorio comunale e i soggetti espressamente indicati dall'Amministrazione Comunale stessa con apposita autorizzazione.

C.5 Orari di accesso al servizio

1. È possibile usufruire dei servizi del Centro del Riuso solamente negli orari di apertura al pubblico affissi in modo chiaro e leggibile all'ingresso del Centro; è facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare gli orari di apertura del Centro sulla base di sopraggiunte esigenze o per rendere più efficace il servizio.

2. L'Amministrazione Comunale si impegna a comunicare tempestivamente agli iscritti le sopraggiunte modifiche di orario, attraverso le modalità ritenute più efficaci.

C.6 Modalità di iscrizione al servizio

1. L'iscrizione ai servizi del Centro del Riuso avviene attraverso la compilazione dell'apposita scheda di iscrizione ed esibizione della propria tessera sanitaria in corso di validità all'addetto del Centro del Riuso, che provvede all'inserimento dei dati in apposita banca dati.

2. Ad avvenuta registrazione l'addetto rilascia al nuovo iscritto un numero personale identificativo, da utilizzare per tutte le successive operazioni di conferimento o prelievo.

C.7 Beni conferibili presso il Centro del Riuso

1. Possono essere conferiti presso il Centro del Riuso oggetti e beni in buono stato di conservazione (anche da un punto di vista igienico) e suscettibili di riutilizzo quali, a titolo di esempio:

- piatti, posate, suppellettili;
- giocattoli, libri, dischi, DVD, oggettistica;
- mobilio, reti e materassi;
- lampadari (privati della fonte luminosa);
- biciclette, passeggini e carrozzine;
- piccoli elettrodomestici (ferri da stiro, forni a microonde, apparecchi per cuocere, ventilatori, apparecchi elettrici di riscaldamento, aspirapolvere, tostapane, macchine per cucire frullatori, macinacaffè, friggitrice, apparecchi radio, video registratori, apparecchi televisivi, frigo di piccola taglia).

2. Non è consentito il conferimento di rifiuti al Centro del Riuso.

C.8 Modalità di conferimento dei beni

1. Al momento del conferimento dei beni presso il Centro del Riuso il conferitore è tenuto a mostrare all'addetto in servizio un documento di identità ed il numero personale identificativo. L'addetto, verificata l'ammissibilità, attribuisce al bene un numero di inventario, registrando la data di conferimento, il numero di tessera del conferitore, una descrizione generica del bene, il peso (presunto se si tratta di un bene ingombrante), il numero di inventario e invita il conferitore ad apporre la propria firma sul registro cartaceo a conferma dell'avvenuto conferimento del bene (Allegato C.B). L'addetto deposita provvisoriamente il bene presso un'apposita area di primo immagazzinamento e, in un secondo momento, verificata l'adeguatezza, provvede ad esporre il bene presso il Centro rendendolo disponibile per il prelievo da parte degli utenti; in caso contrario qualora il bene non sia ritenuto conforme, verrà depennato dal registro cartaceo, non inserito su quello informatico e avviato al Centro di Raccolta come rifiuto.

In mancanza dei requisiti necessari per l'accettazione del bene e ad insindacabile giudizio dell'addetto (casistica che contempla anche la mancanza di spazio nel Centro del Riuso), il bene viene lasciato al conferitore.

2. Al fine di agevolare le operazioni di conferimento, prelievo e catalogazione da parte del personale incaricato, per alcune tipologie di beni potranno essere previste modalità di catalogazione differenti da quelle sopra descritte che non prevedano ad esempio l'assegnazione di un numero di inventario ai beni conferiti.

3. Il Centro del Riuso, in quanto soggetto responsabile, si riserva la verifica delle condizioni generali dei beni consegnati, anche in un momento successivo al conferimento, assicurando il controllo, la valutazione del corretto stato e la funzionalità dei beni usati affinché possano efficacemente essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie e si riserva di conferire presso il Centro di Raccolta i beni non ritenuti idonei all'esposizione / redistribuzione.

4. Al fine di facilitare la redistribuzione dei beni, il Centro del Riuso si riserva di accettare beni in entrata che, sottoposti a piccoli interventi di manutenzione e/o pulizia da parte del personale incaricato della gestione del Centro (non configurabili come riparazioni), possano comunque risultare di interesse da parte dell'utenza.

5. Il conferimento di beni presso il Centro del Riuso è un gesto volontario per il quale non è dovuto al conferitore il riconoscimento di alcun contributo in denaro o altra utilità.

6. L'addetto classifica i beni conferiti e ritenuti idonei all'esposizione in base alla tipologia, con assegnazione di un punteggio da 1 a 5 per ciascun oggetto o gruppo di beni.

7. I beni usati devono essere conferiti all'interno del Centro del Riuso direttamente da parte dei soggetti ammessi, essendo esclusa ogni possibilità di facchinaggio da parte del personale presente.
8. Il conferimento dei beni usati deve avvenire in maniera ordinata e divisa per tipologia avendo cura di non provocare danneggiamenti che ne possano compromettere il successivo riutilizzo.
9. L'accesso con automezzi all'interno del Centro del Riuso, se operativamente fattibile, è in genere consentito per il conferimento e il prelievo solo dei beni di grandi dimensioni.
10. Non possono essere conferiti beni destinati alla rottamazione collegata ad incentivi fiscali.

C.9 Modalità di prelievo dei beni

1. Possono prelevare i beni tutti gli utenti, anche non residenti e/o non intestatari di tassa rifiuti secondo le modalità e le quantità indicate nel presente regolamento; al momento del prelievo dei beni l'utente è tenuto a registrarsi ottenendo il numero personale identificativo. L'addetto, verificata la possibilità di prelievo da parte dell'utente in base a quanto previsto dal presente regolamento, registra la data di prelievo, il numero identificativo dell'utente, una descrizione generica del bene, il numero di inventario e l'utente appone la propria firma sul registro a conferma dell'avvenuto prelievo del bene (Allegato C.C).
2. Il prelievo di beni dal Centro del Riuso da parte dell'utenza è gratuito; dall'attività del Centro non può derivare alcun lucro, né può costituire vantaggio diretto o indiretto per l'esercizio di attività di privati svolte con fini di lucro; è pertanto vietato il prelievo di beni da parte degli operatori dell'usato.
3. È facoltà dell'Amministrazione comunale introdurre misure atte a contenere e/o limitare il prelievo di beni presso il Centro del Riuso al fine di garantire alla cittadinanza eque possibilità di accesso al servizio e/o prevedere forme di contribuzione economiche da parte dell'utenza al momento del prelievo finalizzato esclusivamente a fronteggiare le spese di gestione del Centro e non a generare un profitto a vantaggio del Gestore o dell'Amministrazione.
4. Il prelievo da parte di ciascun utente è consentito con una frequenza non superiore a 2 prelievi al mese solare e con limite di non più di 5 pezzi della stessa tipologia di bene.
5. È facoltà discrezionale dell'addetto autorizzare l'utenza al prelievo di beni in misura eccedente le quantità indicate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, laddove vi siano in giacenza presso il Centro del Riuso beni della stessa tipologia in eccedenza o comunque in quantità tali da non permettere eque possibilità di fruizione del servizio da parte della cittadinanza.
6. Gli utenti del Centro del Riuso sollevano l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile o penale, diretta o indiretta, inerente ai beni prelevati presso il Centro anche in relazione a perdite, costi, oneri e danni a cose o persone determinati dall'uso proprio o improprio che degli stessi beni sarà fatto dal momento del loro prelievo.

C.10 Donazione o smaltimento dei beni non prelevati dall'utenza

1. Trascorso il periodo massimo di tre mesi di permanenza di un bene presso il Centro del Riuso senza che alcun utente abbia manifestato interesse al prelievo, l'addetto ha facoltà di provvedere a devolvere il bene stesso ad associazioni senza fini di lucro, Istituti scolastici o altri Enti, individuati di intesa con l'Amministrazione comunale o di conferire il bene al Centro di Raccolta per il recupero o lo smaltimento.

C.11 Sospensione o ritiro della tessera di iscrizione

1. L'Amministrazione comunale, gli utilizzatori e i terzi coinvolti nella gestione del Centro del Riuso, sono obbligati al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e successive modifiche.

2. In seguito a segnalazione del personale incaricato e fatte le dovute verifiche, è facoltà dell'Amministrazione comunale disporre il divieto di fruizione del Centro del Riuso a soggetti che abbiano tenuto comportamenti non rispettosi del personale in servizio e/o di altri utenti o abbiano dato prova di abusare del servizio e/o utilizzare i beni prelevati a scopo di lucro o comunque per finalità non conformi alle finalità del Centro.

Allegati

Allegato C.A: "Scheda iscrizione servizio Centro del Riuso"

... allegato da inserire...

Allegato C.B: "Centro del Riuso: registro beni in entrata"

... allegato da inserire...

Allegato C.C: "Centro del Riuso: registro beni in uscita"

... allegato da inserire...

=====

ALLEGATO D – GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA

... in corso di predisposizione...

=====

